

**COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI RACCOLTA  
DEI RIFIUTI URBANI  
E SPECIALI ASSIMILATI**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 17.11.2003, esecutiva.

## **TITOLO I      DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

### **ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, disciplina i seguenti aspetti:
  - a) la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità di effettuazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) l'adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
  - e) l'ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, saranno coperti mediante l'istituzione della tariffa prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni. L'applicazione e la composizione della tariffa, di cui all'art. 16 del presente regolamento è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Comune.

### **ARTICOLO 2 FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani quale attività di pubblico interesse al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

### **ARTICOLO 3 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. Il regolamento è formulato in accordo con le principali disposizioni normative nazionali e regionali:
  - Deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984, recante disposizioni tecniche circa le modalità di effettuazione delle operazioni connesse con la gestione dei rifiuti;
  - Legge 29 ottobre 1987 n. 441, articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 14, comma 1, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;
  - Legge 9 novembre 1988 n. 475, relativamente agli articoli 7, 9 e 9-quinquies, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;
  - Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, relativo agli indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi;
  - Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, recante disposizioni in merito allo smaltimento dei rifiuti industriali e civili;
  - Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e succ., ad attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
  - Legge 24 aprile 1998, relativa all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea;

- Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, art. 9, comma 3 recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del cielo dei rifiuti urbani;
- Decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219, recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- Decreto legislativo 15 agosto 2000. n. 267, quale testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Leggi regionali 07 settembre 1987 n. 30, n. 34/1987 e succ. modifiche ed integrazioni, recanti norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;
- Decreti del Presidente della Repubblica n. 285/90 e n. 254/2003, Decreto Ministeriale 219/2000 in materia di rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni;
- Regolamento Ce n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e della Delibera N. 2825 della Giunta Regionale Friuli – Venezia Giulia del 19.09.03 relativo alla sua applicazione.

#### ARTICOLO 4 FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 23 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ARTICOLO 5 ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO

1. In base al D.Lgs. n. 22/1997 e succ., l'organismo competente al controllo sullo smaltimento dei rifiuti è la Provincia. Rimangono in vigore le competenze della vigilanza urbana disposte dalle norme legislative e dai regolamenti vigenti in materia.

#### ARTICOLO 6 DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina le seguenti attività di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati:
  - la raccolta;
  - il trasporto;
  - il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
  - il controllo di queste operazioni;
  - il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.
2. In relazione alle attività disciplinate dal seguente regolamento, l'art. 6 decreto legislativo n. 22/1997 riporta le seguenti definizioni:
  - **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
  - **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
  - **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
  - **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
  - **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
  - **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
  - **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
  - **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
  - **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

- **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto delle apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- **frazione secca del rifiuto:** la parte dei rifiuti e rifiuti da imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, ecc.;
- **frazione umida del rifiuto:** la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, ortofrutta, sfalci e patate di giardinaggio;
- **spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade;
- **raccolta a chiamata e/o programmata:** l'insieme delle operazioni di prelievo di specifiche tipologie di rifiuti eseguita periodicamente in luoghi pubblici e privati in cui sostano, per un lasso di tempo determinato, automezzi appositamente attrezzati;
- **aree comunali di raccolta dei rifiuti urbani:** piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata.

## ARTICOLO 7

### CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento, come disposto all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti speciali e rifiuti pericolosi.

## ARTICOLO 8

### RIFIUTI URBANI

1. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs 22/1997;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

## ARTICOLO 9

### RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti di attività agricole e agro - industriali;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
  - m) il combustibile derivato dai rifiuti (qualora non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale).

## ARTICOLO 10

### RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, comma 2, punto d), ed 21 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/1997 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali - quantitativa dei rifiuti speciali

non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti oggetto del presente regolamento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti riportati in Allegato A al presente regolamento.

2. Eventuali integrazioni ed aggiornamenti all'elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani riportati nell'Allegato A al presente regolamento, saranno adottate in occasione dell'emanazione dei criteri di assimilabilità di cui all'articolo 18, comma 2, punto d), e dell'art. 21 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/1997 e succ.
3. I rifiuti costituiti dagli imballaggi terziari di cui all'art. 64 comma 1 lett. d) del presente regolamento devono essere consegnati, a cura del produttore, nel centro di raccolta a ciò destinato dal parte del produttore dell'imballo.

## **ARTICOLO 11 RIFIUTI PERICOLOSI**

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui alla decisione 2000/532/CE.

## **ARTICOLO 12 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI - PROCEDURE DI ACCERTAMENTO**

1. L'Amministrazione comunale dispone l'assimilazione obbligatoria ai rifiuti urbani dei rifiuti indicati nell'allegato A al presente regolamento. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.
2. Le Imprese e gli Enti, che per lo smaltimento dei propri rifiuti speciali assimilabili non si avvalgono del servizio pubblico e che provvedono a proprie spese ad effettuare tale operazione sono ammesse al beneficio della riduzione prevista dall'art. 49 comma 14 del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Per beneficiare di tale riduzione, le imprese e gli Enti sono tenuti a presentare all'Amministrazione comunale una copia della convenzione e/o contratto stipulato con lo smaltitore incaricato.

## **ARTICOLO 13 ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto D.Lgs. 22/1997 gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
    - a) i rifiuti radioattivi;
    - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
    - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
    - d) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;
    - e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
    - f) i materiali esplosivi in disuso;
    - g) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
    - h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto;
    - i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo.
- Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

## **ARTICOLO 14**

### **ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1, emesse ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997, indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

## **ARTICOLO 15**

### **DIVIETO DI ABBANDONO**

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51 del D.Lgs. n. 22/1997 e dell'art. 67 del presente regolamento, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

## **ARTICOLO 16**

### **ISTITUZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

1. In attesa dell'entrata in vigore del sistema di tariffazione previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani di cui all'art. 10, comma 1 del presente regolamento è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 507/91 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'istituzione e la relativa applicazione della tassa è disposta dal vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni".
3. A decorrere dai termini previsti dall'art. 11 del D.P.R. 158/1999 sarà istituita, mediante apposito regolamento comunale, la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che dovrà assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. In via sperimentale l'Amministrazione comunale può attivare il sistema tariffario anche prima dei termini di cui al comma 3 del presente regolamento.
5. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

## **TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI, DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI, DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO E DEGLI OBBLIGHI DI CONFERIMENTO**

### **ARTICOLO 17**

#### **AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale.
2. Sono compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti entro la distanza di metri 300 dai punti di conferimento isolati.
3. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
4. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico - sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
5. E' vietato incendiare i rifiuti.
6. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata devono essere conservati separatamente e conferiti negli appositi contenitori a ciò destinati nell'area urbana.
7. Per gli scopi e le finalità del presente regolamento i rifiuti urbani ingombranti e i rifiuti urbani differenziati devono essere conferiti presso l'Ecopiazzola comunale sita in Trivignano Udinese – Frazione Claudiano in Via dei Prati .
8. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

### **ARTICOLO 18**

#### **PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO E LA MODIFICA DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO**

1. L'estensione del perimetro di raccolta è stabilito con apposito atto dell'Amministrazione comunale e le eventuali successive variazioni, apportabili unicamente per il miglioramento del servizio in essere, possono essere adottate con medesimi atti ordinari da parte del Comune.

### **ARTICOLO 19**

#### **COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22/1997 relativo agli ambiti territoriali ottimali. (ATO).
2. Il Comune disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente regolamento che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
  - le disposizioni per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 22/1997;
  - le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 22/1997. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio,

tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. E' inoltre di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 22/1997.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. Il Comune è tenuto a fornire alla regione ed alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. I comuni, o loro consorzi o comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, comunicano annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70) le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
  - le quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
  - i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
  - i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1998 e succ.;
  - i dati relativi alla raccolta differenziata.

## **ARTICOLO 20**

### **MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI**

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati, così come indicato all'articolo 8 e all'articolo 10 comma 1 del presente regolamento, devono essere conferiti, a cura del produttore, in appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti. In caso del conferimento di quantitativi di rifiuti superiori alla capacità dei contenitori installati, il conferimento deve avvenire nei contenitori predisposti nelle aree limitrofe. E' fatto divieto di abbandonare i rifiuti nei pressi dei contenitori stradali.
3. Il conferimento dei rifiuti urbani interni e degli speciali assimilati avviene a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
4. Il gestore allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero - riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con provvedimento dell'organo competente.
5. Nel caso in cui il conferimento dei rifiuti, per quantità, peso o volume impedisca o renda difficoltoso l'asporto a mezzo del normale servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, verrà predisposto un accordo tra l'attività che produce i rifiuti assimilati agli urbani e l'ente gestore in maniera che vengano calibrate le modalità di raccolta in funzione delle quantità e qualità dei rifiuti da gestire.



### **TITOLO III MISURE ATTE A GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTI ED A PROMUOVERE IL RECUPERO DEGLI STESSI**

#### **ARTICOLO 21**

##### **FINALITA' E MODALITA' OPERATIVE**

1. Il Comune, d'intesa con l'Ente gestore del servizio, promuove le forme di organizzazione e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attivazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:
  - rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente;
  - tutela dell'ambiente in funzione delle tecnologie di gestione utilizzate;
  - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti ordinari;
  - opportunità di carattere economico – produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.
2. Le presenti norme si applicano ai rifiuti individuati dai codici 20 nell'allegato A al D.Lgs. n. 22/1997 e specificamente riguardano:
  - rifiuti urbani pericolosi;
  - residui suscettibili di recupero e riutilizzo quali vetro, carta, lattine di metallo, plastica, ecc.;
  - oli vegetali, frazioni compostabili saranno raccolti se possibile separatamente in contenitori appositi ed affidati a ditte specializzate o Enti autorizzati ai trattamenti o recupero degli stessi.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi di smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai cicli produttivi di origine industriale ed artigianale, soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e succ.
4. Le aree entro le quali viene garantito il servizio di raccolta differenziata, unitamente alla collocazione degli specifici contenitori e nell'ecopiazzola comunale sono evidenziate nell'allegato B, al presente regolamento.

#### **ARTICOLO 22**

##### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. L'Amministrazione comunale, in accordo con il gestore del servizio, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento e le aree di intervento vengono determinate con gli atti ordinari dell'Amministrazione comunale, tenuto presente quanto previsto dall'articolo 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997.
2. L'Amministrazione comunale, in accordo con il gestore del servizio, definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche con convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private.
4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero - riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta di rifiuti urbani.
5. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica, all'incenerimento o al recupero.

## **ARTICOLO 23**

### **OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE**

1. La collocazione dei contenitori stradali da destinarsi alla raccolta differenziata è sottoposta agli stessi vincoli ed obblighi previsti all'art. 37 del presente regolamento. Il limite di distanza massima dall'utenza è stabilito dal Comune in misura differenziata per ciascuna categoria di prodotti.
2. Il numero dei contenitori e la loro capacità volumetrica sono determinati in funzione della specifica frazione volumetrica da raccogliere sulla base delle specifiche necessità. Tali contenitori, che non possono essere spostati dalla loro collocazione originaria se non da parte del personale a ciò destinato, devono essere contrassegnati da un colore distintivo e/o da specifiche indicazioni per ciascuna frazione di rifiuto oggetto della raccolta.
3. Il Comune comunicherà all'utenza le iniziative di raccolta differenziata autorizzate, indicando l'operatore, il periodo e le modalità di esecuzione del servizio.
4. Il Comune unitamente al gestore del servizio di raccolta, comunicherà all'utenza con cadenza annuale le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali recuperati e degli obiettivi stabiliti per i prossimi esercizi.
5. E' vietato conferire rifiuti o categorie di rifiuti, ancorché recuperabili, a soggetti diversi o ad iniziative non previste dal presente regolamento. L'utenza è altresì obbligata a conferire nei contenitori predisposti per la raccolta differenziata i materiali specificati per ciascuna tipologia con le limitazioni ed i divieti già specificati all'art. 35.

## **ARTICOLO 24**

### **NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI NEI CONTENITORI PREDISPOSTI PER IL SERVIZIO ORDINARIO**

1. Il Comune concorda con l'Ente gestore le modalità di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero/riciclaggio di materia e/o energia.
2. Nei casi per i quali le procedure di raccolta differenziata non siano attivate, l'utente deve conferire i propri rifiuti speciali assimilati agli urbani nei contenitori predisposti dall'Ente gestore per i rifiuti urbani con le avvertenze e i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto ai divieti generali indicati all'art. 35 del presente regolamento);
  - i materiali immessi nei cassonetti devono essere esclusivamente rifiuti assimilabili agli urbani, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
  - i rifiuti assimilabili devono essere conferiti nei cassonetti stradali chiusi all'interno di sacchi in condizioni da evitare la dispersione del contenuto;
  - i quantitativi di rifiuti assimilabili conferibili nei cassonetti stradali non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani di produzione domestica.

## **ARTICOLO 25**

### **ATTIVITA' INFORMATIVA**

1. Il Comune e l'Ente gestore del servizio attiveranno di comune accordo le iniziative promozionali ed educative necessarie al conseguimento degli obiettivi di recupero di materiali e/o di energia. Il Comune, pertanto, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, l'ubicazione delle piattaforme e delle piazzole di raccolta, gli orari di apertura alle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze dei cittadini.
2. Parimenti il Comune e l'Ente gestore garantiscono all'utenza la diffusione dei dati relativi ai risultati conseguiti dalla raccolta, gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi previsti per i prossimi esercizi.

## **ARTICOLO 26**

### **MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I rifiuti urbani pericolosi, individuati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e succ. e quelli identificati con il codice CER 20 nell'allegato alla decisione 2000/532/CE provenienti da utenza domestica, sono oggetto di conferimento separato secondo le modalità di seguito indicate:
  - a) Pile.
    - Le pile usate di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 28/07/2003 n. 194, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9-quinquies del decreto legge 9/09/1987 n. 387 convertito dalla legge n. 475/1988, sono consegnate, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto ministeriale n. 194/2003, ad un rivenditore convenzionato con il Gestore.
    - In alternativa tali rifiuti, con l'esclusione degli accumulatori al piombo esauriti, sono conferiti entro gli appositi cestini stradali, secondo il piano predisposto dal Gestore del servizio ed approvato dall'Amministrazione comunale.
  - b) Prodotti farmaceutici.
    - I farmaci scaduti o non più utilizzati, devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori stradali all'uopo predisposti.
  - c) Contenitori di prodotti tossici e/o infiammabili, quali vernici inchiostri adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi.
    - Tali rifiuti, vuoti, devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori appositamente messi a disposizione dall'Ente gestore del servizio per il loro successivo smaltimento.
2. E' fatto tassativo divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ordinari od altri contenitori. I rifiuti oggetto del presente articolo sono, a cura del produttore, detenuti separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.

## **ARTICOLO 27**

### **MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI**

1. E' vietato conferire i rifiuti interni ingombranti nei cassonetti stradali, come è vietato il loro abbandono sui marciapiedi o sulle strade. Tali rifiuti devono essere conferiti, a cura del produttore, nell'apposita area attrezzata a ciò destinata dall'Amministrazione comunale.

## **ARTICOLO 28**

### **MODALITA' DI CONFERIMENTO BENI DUREVOLI**

1. I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5, dell'articolo 44 del D.Lgs. 22/1997, sono costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria. Ad esaurimento della loro durata operativa i beni durevoli devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. In alternativa, tali rifiuti devono essere conferiti, a cura del detentore, alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, o i centri di raccolta individuati in base gli accordi di programma tra i produttori di tali beni e soggetti che ne gestiscono la raccolta, il recupero e lo smaltimento.
2. In attesa della stipula degli accordi di programma di cui al precedente comma 1, rifiuti costituiti da beni durevoli devono essere consegnati all'Ente gestore del servizio di raccolta comunale, secondo il piano predisposto dall'Ente gestore del servizio ed approvato dall'Amministrazione comunale.

## **ARTICOLO 29**

### **MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI**

1. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, devono essere smaltiti unicamente nei seguenti termini:
  - mediante conferimento nell'Ecopiazzola a ciò destinata dall'Amministrazione comunale, sita in Trivignano Udinese – Frazione Clauiano in Via dei Prati;
  - “in proprio” mediante i composte distribuiti in comodato gratuito alle utenze domestiche, o acquistati direttamente dall'utente, per il compostaggio della sola frazione verde “erba da sfalcio”;
  - mediante conferimento negli appositi cassonetti stradali aerati, compatibilmente con la capienza del cassonetto e di pezzatura adeguata.
2. Gli orari di accesso all'Ecopiazzola comunale per il conferimento sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale e resi noti all'utenza mediante avvisi affissi nelle bacheche comunali e negli esercizi pubblici.

## **ARTICOLO 30**

### **MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni è disciplinato del D.P.R. 285/90 e dal “Regolamento comunale di Polizia mortuaria”.
2. I rifiuti ordinari prodotti all'interno del cimitero, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 254/2003, sono di seguito individuati:
  - a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali:
    - assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
    - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
    - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
    - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
    - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
  - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
    - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
    - altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi entro appositi imballaggi a perdere flessibili.
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente Regolamento.
6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del D.P.R. n. 254/2003.
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3) del D.P.R. n. 254/2003., tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
8. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati alla lettera b), costituiti dai materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, possono essere riutilizzati

all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti dagli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

9. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 254/2003.

### **ARTICOLO 31**

#### **RIFIUTI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE ED ASSIMILATE**

1. In accordo con le previsioni del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., del D.P.R. n. 254/2003 e al fine della protezione dal contagio da HIV di cui al D.M. 28/09/1990, sono considerati rifiuti ospedalieri le seguenti tipologie di rifiuti:
  - a) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del D.P.R. n. 254/2003, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succ., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  - b) i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 254/2003 quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici.
2. Ai fini del presente regolamento lo smaltimento i rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire, a carico del produttore nel rispetto delle indicazioni del D.P.R. 254/2003 e tramite operatori specializzati, presso impianti di incenerimento autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 e succ.
3. I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani cui al comma 1, lett. g) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, diversi da quelli pericolosi, sono i seguenti:
  - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
  - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  - d) la spazzatura;
  - e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
  - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
  - g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
  - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi comma 1, lett. m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani.

### **ARTICOLO 32**

#### **RIFIUTI DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI**

1. E' istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al quale è attribuita la personalità giuridica di diritto privato.
2. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.

3. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
4. L'Amministrazione comunale, secondo quanto stabilito all'art. 36 del presente regolamento, istituisce un servizio di raccolta degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti al servizio delle sole utenze domestiche.

### **ARTICOLO 33 RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE**

1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a, b), c) e d) del D.Lgs. n. 22/1997 e succ. i beni di cui all'art. 44 e i rifiuti di cui agli artt. 45 e 46 dello stesso D.Lgs. n. 22/1997 e succ.
2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
3. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui all'art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.

### **ARTICOLO 34 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ORIGINE URBANA**

1. I residui derivanti dalle attività di gestione dei rifiuti e dall'attività di depurazione delle acque di scarico urbane sono smaltiti a cura del gestore del servizio.
2. Lo smaltimento di tali rifiuti deve avvenire con ditte regolarmente autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., utilizzando mezzi atti al trasporto di materiali polverulenti e tali da impedirne la dispersione nell'atmosfera.
3. Le acque di percolazione delle discariche controllate e quelle residue dal lavaggio delle macchine e delle attrezzature utilizzate in tutte le fasi dello smaltimento devono essere avviate ad impianti regolarmente autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 22/1997 e succ. In alternativa tali reflui possono essere convogliati in fognatura nel rispetto del D.Lgs. 152/99 ed in seguito ad apposita autorizzazione espressa dall'Ente gestore del servizio di depurazione.
4. I residui derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane costituiti dal residuo solido raccolto nelle griglie degli impianti, costituiti da residui vegetali con presenza di impurità quali materiali plastici, carta ecc. purché privi di sostanze pericolose, possono essere assimilati ai rifiuti urbani. A tal fine ne viene disposta l'assimilazione anche nell'allegato A al presente regolamento.

## **TITOLO IV    REGOLAMENTAZIONE DELL'USO E DELLA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER I RIFIUTI**

### **ARTICOLO 35 MODALITA' E FREQUENZA DELLE RACCOLTE**

1. Le modalità di effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, prestato entro il perimetro stabilito in base all'art. 17 del presente regolamento, sono effettuati in orari concordati con il gestore del servizio e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

2. L'organizzazione del servizio, espletato nel territorio comunale tramite il gestore del servizio, ha la struttura e dotazione che sufficiente a garantire nelle condizioni attuali la copertura dei seguenti servizi:
- a) Raccolta di rifiuti urbani ed assimilati:  
cassonetti stradali da lt. 1.100 o lt. 2.400 in quantità pari alle necessità dell'utenza;  
cadenza della raccolta programmata: mercoledì e sabato.
  - b) Raccolta a domicilio "Porta a Porta":  
carta e cartone: raccolta presso le utenze domestiche;  
cadenza della raccolta programmata: settimanale, nella giornata di lunedì;
  - c) Raccolta differenziata con contenitori stradali:
    - vetro: in quantità pari alle necessità dell'utenza;  
cadenza della raccolta programmata: quindicinale;
    - plastica e alluminio: in quantità pari alle necessità dell'utenza;  
cadenza di raccolta programmata: bisettimanale, nelle giornate di lunedì e giovedì.
  - d) Altre raccolte:
    - rottame di vetro– denominata "vetro bar":  
cadenza della raccolta programmata: settimanale.
  - e) Rifiuti urbani pericolosi:
    - medicinali scaduti:  
contenitori stradali in metallo e vetroresina collocati nelle vicinanze delle farmacie;  
cadenza della raccolta programmata: minimo mensile;
    - pile esaurite:  
mediante contenitori collocati presso i rivenditori convenzionati con l'Ente gestore;  
mediante contenitori stradali in metallo o vetroresina;  
cadenza della raccolta programmata: minimo cinque volte l'anno.
  - f) Raccolte in aree attrezzate:
    - rifiuti ingombranti:  
almeno n: 1 container da mc. 28;  
cadenza di raccolta: a chiamata;
    - sfalci e ramaglie:  
almeno n: 1 container da mc. 28 o n.1 "Navetta" da mc. 7,5;  
cadenza di raccolta: a chiamata;
    - oli alimentari: fusti in materiale plastico;  
cadenza di raccolta programmata: a chiamata minimo una volta l'anno;
    - rottami ferrosi  
cadenza di raccolta a chiamata;
    - elettrodomestici e frigoriferi  
cadenza di raccolta a chiamata;
3. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte nelle seguenti occasioni:
- festività infrasettimanali;
  - manifestazioni domenicali e/o infrasettimanali.
4. Eventuali modifiche rispetto a quanto indicato ai punti precedenti, adottate in virtù del miglioramento del servizio, quali l'attivazione anche in via sperimentale di servizi di raccolta diversi da quelli sopra elencati, variazioni alle cadenze di raccolta ed al numero e tipologie dei cassonetti dedicati alle raccolte, sono stabilite dall'Amministrazione comunale con provvedimento dell'organo competente.

## **ARTICOLO 36**

### **DIVIETI D'USO DEI CONTENITORI**

1. Nei cassonetti stradali non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:
  - i rifiuti urbani interni ingombranti;
  - i rifiuti pericolosi;
  - i rifiuti speciali non assimilabili;
  - sostanze allo stato liquido;
  - materiali in fase di combustione;
  - rifiuti speciali inerti;
  - rifiuti che possano recare danno al personale adibito alla raccolta (es. oggetti taglienti, ecc.);
  - materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli impianti di destinazione (es. metalli, ecc.).
2. E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o dagli atti ordinari di attuazione.
3. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino.
4. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.
5. E' vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti. Inoltre, non è consentito, tranne quando espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni.

## **ARTICOLO 37**

### **NORME RELATIVE ALLA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI ED ALLESTIMENTO DEI RELATIVI SITI**

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura dell'Amministrazione comunale. La collocazione dei suddetti contenitori deve avvenire in area pubblica a una distanza non superiore a metri 300 dalle utenze servite, secondo il piano predisposto ed approvato dall'Amministrazione comunale.
2. Nelle zone dove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione dei contenitori in area pubblica e nel caso di particolari servizi di raccolta disposti a favore delle attività produttive di rifiuti sia urbani sia assimilabili, qualora sia disagiata l'utilizzo dei contenitori collocati in area pubblica, i contenitori utilizzati devono essere comunque di proprietà del gestore del servizio.
3. I contenitori dei rifiuti urbani, qualora non sia possibile collocarli entro apposite piazzole opportunamente realizzate ai fini della funzionalità e dell'igienicità, sono collocati entro aree delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e segnale di divieto di sosta) prevista dalla normativa vigente e predisposta dall'Amministrazione comunale. Sempre a cura del Comune devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
4. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.
5. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
6. I contenitori devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico - sanitaria. La frequenza dei lavaggi è di norma almeno 12 volte all'anno, con una distribuzione più frequente nei mesi estivi.



7. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
8. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica. In corrispondenza delle aree gialle che delimitano la collocazione dei cassonetti, è vietato depositare oggetti, parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.
9. La localizzazione dei contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione ed espletamento del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati. In particolare, per quanto riguarda il Codice della Strada, sono rispettati i seguenti divieti di collocazione:
  - entro una distanza di 5 metri da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
  - entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m.) tenendo conto del senso di marcia presso i passi carrabili pubblici e privati;
  - nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi dei portatori di handicap e fermata dei mezzi pubblici di trasporto.
10. Ai fini di cui al presente articolo si considerano contenitori anche i composte per lo smaltimento e la trasformazione della frazione organica che, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie devono essere collocati ad una distanza minima di mt. 5 dal confine con altre proprietà.
11. In relazione alle prescrizioni di sicurezza dettate dalle norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti, sono rispettati i seguenti divieti di collocazione:
  - distanza di 14 m. dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
  - distanza opportuna dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
12. Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
13. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli standard proposti dall'Ente gestore in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra, dovrà essere acquisito il parere dell'Ente gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

## **ARTICOLO 38**

### **REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE ATTREZZATE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

1. L'accesso all'Ecopiazza comunale è consentito nel rispetto degli orari, delle modalità stabilite e compatibilmente con le potenzialità quali - quantitative delle suddette aree, unicamente ai seguenti soggetti:
  - mezzi e personale dei servizi tecnologico – manutentori del Comune e/o delle ditte titolari degli appalti per la manutenzione dei parchi e dei giardini pubblici e/o di alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura;
  - privati cittadini che conferiscono i propri rifiuti (ingombranti ecc.).
2. L'utilizzo delle aree comunali di raccolta dei rifiuti urbani alle utenze private residenti nel comune, è consentito solo per i rifiuti indicati dall'Amministrazione comunale. E' facoltà del personale posto a presidio delle stesse aree di richiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento agli utenti delle aree a ciò attrezzate ed eventualmente inibire l'accesso a coloro che non rientrano nelle prescrizioni di cui al comma 1.
3. E' facoltà dell'Amministrazione provvedere all'affidamento in gestione a terzi dei servizi di custodia delle aree attrezzate.
4. E' vietata la cernita manuale dei rifiuti.

## **TITOLO V      REGOLAMENTAZIONE DELLE FASI SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI**

### **ARTICOLO 39**

#### **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI**

1. Il Comune, tramite l'Ente gestore, provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero o allo smaltimento.
2. Le pesate vengono effettuate sulla pesa di S. Giorgio di Nog. da ogni automezzo.

### **ARTICOLO 40**

#### **MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984.
2. Gli automezzi utilizzati da imprese regolarmente iscritte all'Albo gestori devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico - sanitarie.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico e concesse secondo la normativa vigente) essere concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

### **ARTICOLO 41**

#### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

1. La destinazione dei rifiuti oggetto della raccolta disciplinata dal presente regolamento è definita dall'Amministrazione comunale che può avvalersi di impianti propri o di terzi, debitamente autorizzati dalla competente autorità nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, e delle finalità previste dall'art. 5 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza da quest'ultimo, il servizio di raccolta propone all'Amministrazione comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, tenendo ferme tutte le altre precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumore nell'attività.

## **TITOLO VI      NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

### **ARTICOLO 42**

#### **AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono:
  - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

#### **ARTICOLO 43**

#### **CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

1. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulitura delle caditoie e svuotamento dei cestini, vengono definiti così da comprendere:
  - le strade e le piazze, compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole sparti traffico, le tazze delle alberature stradali classificate come comunali ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992;
  - i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
  - le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata, dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
  - i viali dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili;
  - le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
  - le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
  - le aree coperte e/o recintate appositamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
  - le aree attrezzate per la sosta dei nomadi.
2. Il servizio di bonifica delle discariche abusive è esteso a tutte le aree pubbliche comprese all'interno del perimetro del territorio comunali, con modalità da definire singolarmente a seconda delle necessità, in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs n. 22/1997 e succ.

#### **ARTICOLO 44**

#### **SERVIZI VARI DI PULIZIA**

1. Nell'ambito della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e degli speciali ad essi assimilati effettuati dall'Amministrazione comunale, in accordo con l'Ente gestore, sono compresi i seguenti servizi:
  - a) spazzamento e lavaggio stradale;
  - b) svuotamento e pulizia dei cestini;
  - c) pulizia delle caditoie;
  - d) diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuti dalle stesse;
  - e) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
  - f) pulizia delle aree golenali;
  - g) pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
  - h) pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
  - i) altri servizi affidati all'Ente gestore con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

#### **ARTICOLO 45**

#### **CESTINI STRADALI**

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, l'Amministrazione comunale provvede alla installazione e manutenzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori con periodicità stabilita per ciascuna zona omogenea interessata.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali, o in prossimità di essi, i rifiuti urbani domestici, quelli ingombranti e pericolosi.

#### **ARTICOLO 46**

##### **PULIZIA DELLE AREE COMUNALI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

1. Le aree attrezzate alla raccolta dei rifiuti urbani ed i relativi contenitori utilizzati, devono essere tenute pulite e libere da rifiuti a cura dei rispettivi conduttori.

#### **ARTICOLO 47**

##### **PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI**

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

#### **ARTICOLO 48**

##### **PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

1. I terreni, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e liberi da rifiuti, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario o chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
3. I proprietari dei terreni abbandonati, non edificati o non coltivati che si trovano nelle zone urbanizzate o perimetrali a edifici abbandonati, devono provvedere a un costante e periodico sfalcio dell'erba e taglio delle piante infestanti che vi crescono, asportando le relative ramaglie, preservando piante e flora caratteristica del luogo

#### **ARTICOLO 49**

##### **PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI**

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dall'Amministrazione comunale nei punti stabiliti.
2. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con l'Amministrazione comunale le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

#### **ARTICOLO 50**

##### **PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico dei pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

#### **ARTICOLO 51**

##### **PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo quanto concordato con l'Amministrazione comunale.

#### **ARTICOLO 52**

##### **PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

#### **ARTICOLO 53**

##### **OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE E GROSSE PRECIPITAZIONI**

1. In caso di nevicata è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Tale obbligo è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

#### **ARTICOLO 54**

##### **ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

#### **ARTICOLO 55**

##### **POZZETTI STRADALI**

1. L'Amministrazione comunale provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

#### **ARTICOLO 56**

##### **CAROGNE DI ANIMALI**

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'A.S.S. o indicate nel "Regolamento comunale di Igiene e Sanità", tenuto conto delle previsioni del regolamento Ce n. 1774/2002 e della Delibera N. 2825 della Giunta Regionale Friuli – Venezia Giulia del 19.09.03.

#### **ARTICOLO 57**

##### **RIFIUTI COSTITUITI DA SIRINGHE ABBANDONATE**

1. I rifiuti pericolosi per rischio infettivo, costituiti da siringhe ed altri oggetti taglienti a rischio che sono rinvenuti entro aree pubbliche, devono essere avviati, a cura del Comune presso idonei impianti di incenerimento.

2. Per evitare inconvenienti agli operatori, è opportuno raccogliere gli aghi e gli altri rifiuti taglienti in appositi contenitori con le modalità previste dal D.M. 28 settembre 1990 sulla prevenzione da HIV. In particolare gli aghi, le lame di bisturi e gli altri strumenti acuminati o taglienti monouso non debbono essere rimossi dalle siringhe o da altri supporti né in alcun modo manipolati o rincappucciati, ma riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura. Pertanto ai fini del confezionamento e trasporto i contenitori di rifiuti sanitari, soprattutto quelli per i rifiuti pericolosi, devono resistere agli urti, avere la chiusura a tenuta dei liquidi, resistere ai liquidi contenuti, essere forniti di un sacco interno e resistere all'impilaggio.

#### **ARTICOLO 58 RIFIUTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO**

1. Ai fini della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, i rifiuti rinvenuti abbandonati sul suolo pubblico che per la loro natura possono determinare danni all'ambiente circostante, quali gli accumulatori al piombo, devono essere rimossi e destinati al deposito appositamente attrezzato in attesa del loro conferimento a soggetti debitamente autorizzati. La messa in riserva deve avvenire entro locali, di uso esclusivo del personale del Comune, ai sensi della normativa che disciplina la gestione dei rifiuti. Sui rifiuti rinvenuti non è consentito intervenire in alcun modo se non provvedendo a confezionarli in maniera tale che non vi sia rilascio di alcuna sostanza nell'ambiente circostante.
2. Le operazioni di rimozione e le successive fasi di deposito di tali rifiuti, effettuate dal personale a ciò delegato da parte dell'Amministrazione comunale e/o dell'Ente gestore, devono avvenire nel rispetto di tutte le misure di prevenzione primaria e secondaria per l'abolizione di ogni rischio per la salute dell'uomo sia nell'ambiente di lavoro che nell'ambiente di vita.
3. Lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico sono smaltiti ricorrendo agli operatori in possesso dei requisiti di legge, o tramite i Consorzi obbligatori istituiti.

#### **ARTICOLO 59 CONDUZIONE DEGLI ANIMALI**

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati unicamente nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

#### **ARTICOLO 60 CAVE E CANTIERI EDILI**

1. Il conferimento dei materiali inerti provenienti da cave, demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di 2° categoria - tipo A. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
3. Le imprese edili operanti nei cantieri in esercizio sono tenute a provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività svolta. A tal fine i soggetti che intendono avviare la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di fine lavori all'Ufficio Tecnico devono allegare copia di idonea documentazione tesa ad attestare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti. Tale dichiarazione può essere sostituita da idonea dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale si attesti il riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.

## ARTICOLO 61 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
2. La rimozione dei veicoli o rimorchi abbandonati rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, devono essere conferiti ai centri di raccolta a cura degli organi di polizia stradale nelle modalità previste dal D.M. 22/10/1999, n. 460.

## TITOLO VII GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

### ARTICOLO 62 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:
  - a) **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
  - b) **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
  - c) **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
  - d) **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
  - e) **rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., esclusi i residui della produzione;
  - f) **gestione dei rifiuti di imballaggio**: le attività di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 22/1997 e succ.;
  - g) **prevenzione**: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione postconsumo;
  - h) **riutilizzo**: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
  - i) **riciclaggio**: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
  - l) **recupero dei rifiuti generati da imballaggi**: tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al D.Lgs. n. 22/97 e succ.;
  - m) **recupero di energia**: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
  - n) **riciclaggio organico**: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
  - o) **smaltimento**: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al D.Lgs. n. 22/97 e succ.;

- p) **operatori economici:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
- q) **produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- r) **utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- s) **pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico:** i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, o loro concessionari;
- t) **consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi articoli o merci imballate;
- u) **accordo volontario:** accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ..

## ARTICOLO 63

### OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI

1. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nel territorio comunale devono:
  - incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;
  - promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero di rifiuti di imballaggio.
2. I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira.
3. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
4. I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi.
5. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, nonché all'obbligo del ritiro, i produttori possono:
  - a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
  - b) aderire ad uno dei Consorzi nazionali;
  - c) mettere in atto un sistema cauzionale per incentivarne la restituzione.
6. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
7. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ. devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'articolo 26 dello stesso D.Lgs., di:
  - a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;
  - b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
  - c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.
8. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ. devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 dello stesso D.Lgs. un proprio Programma specifico di Prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 42 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ.



9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo 26 dello stesso D.Lgs. una relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
10. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54 dello stesso D.Lgs.
11. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
  - a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
  - b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
  - c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
  - d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
  - e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
12. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

#### **ARTICOLO 64**

##### **RACCOLTA DIFFERENZIATA E OBBLIGHI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

1. La pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:
  - a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
  - b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli utilizzatori possono organizzare, tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., le attività di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio primari sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.
3. La Pubblica Amministrazione incoraggia, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

#### **TITOLO VIII SANZIONI**

#### **ARTICOLO 65**

##### **COMPETENZA E GIURISDIZIONE**

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24-11-1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, del D.Lgs. 22/97, per le quali è competente la Provincia.
2. Avverso le ordinanze - ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

## **ARTICOLO 66**

### **PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del presente regolamento sono devoluti al Comune, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente in materia.

## **ARTICOLO 67**

### **ABBANDONO DI RIFIUTI**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, del D.Lgs. n. 22/1997 e succ., chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46 commi 1 e 2 dello stesso D.Lgs., abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 619,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 154,00.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3 dello stesso D.Lgs., è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

## **ARTICOLO 68**

### **BONIFICA DEI SITI**

1. Chiunque cagiona l'inquinamento o un pericolo concreto e attuale di inquinamento previsti dall'articolo 17, comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da Euro 2.582,00 a Euro 25.822,00 se non provvede alla bonifica secondo il procedimento di cui all'articolo 17. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da Euro 5.164,00 a Euro 51.645,00 se l'inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi.

## **ARTICOLO 69**

### **VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 50 del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla gravità del fatto compiuto.

## **ARTICOLO 70**

### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.